

Legge regionale 19 giugno 1985 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TITOLO III

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 42

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 43

Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47: << Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all' estero >>

L' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, è sostituito dal seguente:

<< Art. 2

Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi:

- quelli necessari ad organizzare direttamente ovvero a concorrere all' organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite,

convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi;

- quelli volti a promuovere direttamente od a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell' ambito delle attività di cui all' articolo 1;

- onorari, rimborsi e compensi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, da parte di docenti, professionisti ed esperti. >>.

Art. 44

Proroga del termine di cui all' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Il termine di cui al sesto comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, aggiunto dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, è riaperto, ai fini dell' attuazione delle procedure di cui ai commi quarto e seguenti dell' articolo 8 della citata legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, fino alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 45

Adeguamento limiti di spesa per sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti o in uso alla Regione legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Il limite di spesa previsto dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, elevato a lire venti milioni dall' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è ulteriormente elevato a lire quarantacinque milioni.

Il limite di spesa di cui al secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, modificato dall' articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è elevato a lire cinque milioni.